



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 271 del 20/12/2023

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: FONDO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE, COSTITUZIONE DEFINITIVA ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| MONTAUTI DAVIDE | SINDACO | Presente |
| PAOLINI CHIARA | VICE SINDACO | Presente |
| MAI DANIELE | ASSESSORE | Presente |
| LENZI STEFANO | ASSESSORE | Assente |
| SPINETTI JACOPO | ASSESSORE | Presente |

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 271 del 20/12/2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n.24 del 29/9/2022 di nomina dei Responsabili di Area;

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione **2023/2025** è esecutivo (Delibera del Consiglio Comunale n.23 del 20/4/2023);

Richiamato l'atto di Giunta Municipale n. 205 del 3.12.2015 con il quale è stato deciso, tra l'altro, di individuare il Responsabile Area Finanziaria Tributaria, quale funzionario responsabile per la costituzione del fondo (risorse stabili), riservando alla Giunta comunale la definizione di eventuali risorse variabili, dando atto che la documentazione relativa dovrà, poi, essere inviata alle OO.SS. ed alle RSU come informazione successiva (art. 7 CCNL 01.04.99);

Visti i contenuti dei vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto autonomie locali, tra cui in particolare i disposti dell'art. 15 del C.C.N.L. del 1/4/99, e art. 31 e seguenti del C.C.N.L. del 22/1/04, in merito alla costituzione del Fondo annuale per la retribuzione accessoria ("risorse decentrate") destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Visto il precedente C.C.N.L. annualità 2016 - 2018 firmato in data 21 maggio 2018;

Visto altresì il nuovo C.C.N.L. annualità 2019 - 2021 firmato in data 16 novembre 2022 nel quale all'art.79 è disciplinata la costituzione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che è stato sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo Decentrato triennio 2023-2025 conseguentemente all'approvazione del nuovo CCNL nazionale sopra richiamato;

VISTO che il C.C.N.L. 16/11/2022 introduce:

- con l'articolo 12 un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (ovvero dal 1aprile 2023);
- gli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.) calcolato mantenendo il valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2008, a titolo di "differenziale stipendiale";

Preso atto che con precedente determina dell'Area Finanziaria Tributaria n.73 del 22.9.2023 è stato costituito provvisoriamente il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 (parte fissa senza attivazione della parte variabile) per un ammontare complessivo di **€ 140.350,25**;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019 e che prevede, a partire dall'anno 2020, che il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Premesso che:

- il Comune di Campo nell'Elba rispetta per l'anno 2023 e seguenti i vincoli previsti dagli "Equilibri di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021 e successiva deliberazione della Corte dei Conti Sezione autonomie n.18/SEZAUT/2023/QMIG, pari a **37,97**, è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a **36**, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.lgs. 75/2017 è adeguato in aumento per €9.268,25 (proporzionalmente: €7.278,22 incremento limite fondo salario accessorio personale di comparto e €1.990,03 incremento limite fondo posizioni organizzative), garantendo il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno è certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

Considerato che:

- è quindi necessario approvare la costituzione definitiva del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;

Preso atto che le risorse del fondo da gestire si suddividono in:

- a) risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione del Fondo;

Visti gli atti relativi alla costituzione dei fondi annualità precedenti;

Ritenuto di:

- a) costituire definitivamente il fondo salario accessorio del personale relativo all'anno corrente attivando la parte variabile:
 - iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Tale incremento, oltre ad essere svincolato dai limiti di cui all'art. 23 c. 2 bis D.lgs. 75/2017, sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021 (**€1.406,36** incremento fondo salario accessorio personale di comparto e **€617,41** incremento fondo posizioni organizzative). Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
 - iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022. Tale incremento, oltre ad essere svincolato dai limiti di cui all'art. 23 c. 2 bis D.lgs. 75/2017, sarà da ripartire in maniera proporzionale tra E.Q. e "fondo trattamento accessorio" sulla base dei relativi

importi riferiti all'anno 2021 (**€1.406,36** incremento fondo salario accessorio personale di comparto e **€617,41** incremento fondo posizioni organizzative). Per le E.Q. tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;

- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022, di un importo corrispondente su base annua ad una quota dell'1,2 % del monte salari dell'anno 1997" (per il Comune di Campo nell'Elba pari ad € 16.137,21) della somma di **€4.218,10** da inserire nella produttività individuale del personale dipendente dell'anno 2023 a seguito della possibilità data dall'adeguamento del limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.lgs. 75/2017 in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 come sopra specificato.

b) confermare che per i premi collegati alla performance individuale - art. 80 c. 2 lett. b) CCNL 2022 gli importi destinati a tale sistema di valutazione dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance/PIAO 2023 e che le risorse appositamente destinate dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;

Appurato che:

- le spese di cui al presente provvedimento garantiscono comunque il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito al prot.17923 del 18/12/2023;

con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1 1 - di costituire definitivamente il fondo salario accessorio del personale relativo all'anno 2023, confermando la parte stabile, già provvisoriamente approvata con precedente determina dell'Area Finanziaria Tributaria n.73 del 22.9.2023 per **€140.350,00** e attivando la parte variabile di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 e art. 79 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali con l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa per un ammontare di **€ 7.030,82**

- o **€1.406,36** 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022
- o **€1.406,36** 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022
- o **€4.218,10** ai sensi dell' "Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, a seguito della possibilità data dall' adeguamento del limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.lgs. 75/2017 in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019

TOTALE FONDO DI COMPARTO €147.381,07 Allegato A;

2 2 - di integrare il fondo delle posizioni organizzative, da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato, per l'importo complessivo di **€1.234,82** come specificato in premessa e segnatamente:

- o **€.617,41** 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022
 - o **€.617,41** 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022
- 3 3 - di prendere atto che la quantificazione del fondo decentrato come sopra indicata rispetta i vincoli di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 oltre che a rispettare il limite previsto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- 4 4 - di dare atto altresì che la quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2023 consentono di rispettare anche i vigenti limiti in materia di riduzione della spesa di personale disposti dall'art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge n. 296/2006 come integrato dall'art.3 comma 5-bis D.L. n.90/2014 e dall'art.1 comma 762 Legge n.208/2015;
- 5 5 - di prendere atto che l'importo risultante dalla costituzione della parte fissa e variabile del fondo, trova copertura, nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2023 che sono stati e saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e del vigente principio contabile di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e precisamente:
- **Fondo – Differenziali stipendiali:** - 101010101000 – 101020101000 – 101030101000 – 101040101000 – 101060101000 – 101070101000 – 103010101000 – 104050101000 – 111050101000;
 - **Fondo di Comparto** – 101080110000;
 - **Contributi previdenziali:** - 101010105000 – 101020105000 – 101030105000 – 101040105000 – 101060105000 – 101070105000 – 103010105000 – 104050105000 – 111050105000 - 101080112000;
 - **IRAP:** - 101010703000 – 101020703000 – 101030703000 – 101040703000 – 101060703000 – 101070703000 – 103010703000 – 104050703000 – 111050703000 - 101080712000;
- 6 6 - di inviare il presente provvedimento al Responsabile al Personale per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2023 presentano la necessaria disponibilità.
- 7 7 - di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 70 del 20.12.2023

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA